

(N. 1654-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1951

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto che segue, ad un anno di distanza, la legge n. 923 del 13 ottobre 1950, vuol rappresentare una nuova tappa nello sviluppo dell'Aeronautica in base alle esigenze di difesa del territorio nazionale ed agli accordi derivanti dal Patto atlantico.

Esso comporta tre ordini di provvedimenti:

a) ampliamento degli organici con aumento di 631 unità (3 generali di squadra aerea e generali ispettori, 3 generali di divisione aerea e tenenti generali, 8 generali di brigata

aerea e maggiori generali, 56 colonnelli, 127 tenenti colonnelli, 143 maggiori, 77 capitani e 214 ufficiali subalterni);

b) costituzione del ruolo naviganti speciali;

c) aumento dei limiti di età.

Nell'esaminare il primo provvedimento la Commissione, soprattutto in base a raffronto fra gli organici proposti e quelli del 1938, ha creduto di rimarcare una grande ricchezza di quadri superiori e medi ed una forte contrazione dei quadri inferiori e si è preoccupata

degli inconvenienti funzionali che ne potrebbero derivare, oltre che del forte incremento di spesa derivante da un'intelaiatura di larghezza sproporzionata alla efficienza dei reparti di volo. Incremento di spesa che — si noti bene — va a scapito della parte più viva dell'aeronautica e delle sue più urgenti necessità.

Il Ministero cui queste osservazioni sono state rivolte, ha mantenuto le sue proposte, motivandole: *a)* con le necessità di un futuro sviluppo che non può ora essere definito da un preciso ordinamento essendo condizionato dalle mutevoli esigenze della situazione internazionale e dalle possibilità finanziarie; *b)* col desiderio di mantenere il più a lungo possibile un personale la cui preparazione è stata lunga e costosa; *c)* con l'opportunità di assicurare le migliori possibili condizioni di carriera al personale che ha reclutamento normale, cioè che proviene dall'Accademia aeronautica.

Ne deriva — a parere della Commissione — che questi organici hanno, come i precedenti, carattere di provvisorietà, in attesa che sia possibile fissare all'Aeronautica un assetto definitivo, e quindi esprimere un giudizio più esatto sulle sue reali necessità.

Per quello che riguarda l'istituzione del ruolo naviganti speciali si è osservato che, se il provvedimento può essere utile per facilitare la carriera del ruolo naviganti normale, esso riduce ancora il numero già scarso dei subalterni ve-

ramente efficienti offrendo così una base ristretta per successive selezioni.

Infine il progetto di aumentare i limiti di età ha invero incontrato scarso favore da parte della Commissione.

È, infatti, sembrato che le ragioni di impiego e di economia di personale addotte dal Ministero per giustificare il provvedimento, non compensassero il danno morale di non vedere alla testa di una piccola aeronautica, destinata prevalentemente all'impiego tattico ed alla cooperazione con l'esercito, capi giovani e pienamente idonei al volo di guerra.

Non di meno, per venire incontro a taluni urgenti necessità rappresentate dal Ministero, la Commissione propone di seguire una via intermedia e di modificare i limiti di età proposti nella seguente misura:

Generali di S.A.	anni	58
» » D.A.	»	56
» » B.A.	»	54
Colonnelli	»	52
Tenenti colonnelli	»	50
Maggiori	»	48
Capitani	»	44
Subalterni	»	44

Con gli emendamenti proposti e con le riserve fatte, la Commissione propone che il disegno di legge venga approvato.

CADORNA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO
E TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

Art. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale della Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della di-

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

fesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei Sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 7.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

Art. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

Art. 10.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.

Art. 11.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.

Art. 11.

Identico.

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi						
Generale di squadra aerea. — Generale ispettore.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea — Tenente generale.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea — Maggior generale.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	2
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	20	—	—	15	—	12
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	57	8	6	51	12	38
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	51	10	8	47	16	35
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	155	81	66	123	110	86
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	111	66	55	80	102	76

N. B. — Fra i nove generali di squadra aerea sono compresi due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea.

Identica.

Il generale di squadra aerea designato per il comando di armata aerea, cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, è considerato in soprannumero ai due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea e all'organico dei generali di squadra aerea. Sono, altresì, considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 12.

Gli organici stabiliti dall'articolo 11 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA.

Art. 13.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonchè per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 12.

Identico.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE
DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA.

Art. 13.

Identico.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14.

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

Art. 15.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 11, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

Art. 18.

Il limite di età di cui all'articolo 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 199.550.000 sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 555.850.000 sullo esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712 milioni e 150.000 sull'esercizio finanziario 1952-1953 e successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 199.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento dal capitolo numero 205 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 555.850.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

TABELLE

TABELLA N. 1.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA PER IL 1951

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi						
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggior generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	2
Colonnello.	104	—	12	—	—	—	—	—	17	—	—	14	—	—	11
Tenente colonnello.	210	12	45	—	—	—	—	—	52	—	—	44	—	—	34
Maggiore.	212	18	58	—	—	—	—	—	47	9	7	45	14	—	30
Capitano.	354	226	250	22	18	28	9	16	160	62	54	133	105	—	74
Subalterni.	352	221	122	19	18	26	9	15	97	64	55	73	102	—	63

TABELLA N. 1.

Identica.

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA DAL 1° GENNAIO 1952

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						Ruolo ingegneri	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi						
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggior generale.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	2
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	20	—	15	—	—	12
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	57	8	51	12	—	38
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	51	10	47	16	—	35
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	155	81	123	110	86	86
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	111	66	80	102	76	76

TABELLA N. 2.

Identico.

TABELLA N. 3.
Testo del Ministero.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica				Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea.	62	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea designato di armata aerea.	61	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale.	58	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale.	56	—	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	52	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	50	52	55	—	52	55	55	55	55
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

TABELLA N. 3.
Testo proposto dalla Commissione.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL' AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica			Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione
	Ruolo ufficiali medici							
Generale di armata aerea (a)	62	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	56	—	—	—	63	—	65	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	54	—	—	—	61	—	63	63
Colonnello	52	—	60	—	58	—	60	60
Tenente colonnello	50	54	57	—	55	57	57	57
Maggiore	48	52	55	—	52	55	55	55
Capitano	44	49	52	60	50	52	52	52
Subalterni	44	47	50	58	48	50	50	50

(a) Solo in tempo di guerra.

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.